

N. R.G. 39-1/2024 P.U.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO**

Procedure Concorsuali

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Francesca Garofalo	Presidente
Dott. Francesca Rinaldi	Giudice
Dott.ssa Chiara Di Credico	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. **39-1/2024** rg. P.U. da

SABRINA MARIA CURULLA, nata a Catanzaro il 26.01.1970, ivi residente in via Pianogrande n.8, c.f. CRLSRN70A66C352V;

- *ricorrente*

Con ricorso depositato in data 13.5.2024, SABRINA MARIA CURULLA (in precedenza all'anagrafe CURULLA Savina) ha presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata *ex* artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCII).

Sussiste *ex* art. 27 CCII la competenza del Tribunale di Catanzaro, avendo la ricorrente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Catanzaro (cfr. art. 27, III comma, lett. b).

Considerato che la ricorrente ha prodotto la documentazione di cui all'art. 39 CCII, nei limiti di quella compatibile con la sua qualità di persona fisica non esercente attività di impresa, ossia:

- 1) dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni;
- 2) indicazione dei beni di proprietà (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII);
- 3) l'elenco nominativo dei creditori, con la specifica indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;



4) l'elenco degli atti dispositivi compiuti nei 5 anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'articolo 39 comma 2 CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII);

5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia;

rilevato che in via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCII (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, comma 5, CCII consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III sezioni II e III;

va poi osservato che le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.

Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi, Avv. Natalina RAFFAELLI, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente in allegazione alla domanda, oltreché l'indicazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall'art. 269, II comma, CCII; nella relazione il Gestore ha inoltre esposto le cause dell'indebitamento. Nella relazione, inoltre se per un verso si afferma che le entrate reddituali del ricorrente dovranno verosimilmente essere destinate al mantenimento familiare per l'intero arco della procedura, esclusa la tredicesima mensilità, per altro verso si afferma -e quindi si attesta- che potrà essere oggetto di liquidazione l'immobile di proprietà della ricorrente, con conseguente acquisizione di provvista da destinare ai creditori. La relazione del gestore, quindi, deve ritenersi completa anche alla luce del nuovo testo dell'art. 269, comma 2, CCII, di immediata applicazione nel presente procedimento. Il che comporta che debba ritenersi sussistente anche il requisito di ammissibilità di cui all'art. 268, co. 3, CCII, modificato dal decreto correttivo (secondo cui, quando la domanda è proposta dal debitore, si può aprire la liquidazione controllata se il gestore della crisi attesta -appunto- che *“è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”*).



Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che la ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza *ex* art. 2, I comma, lett. c) CCII).

Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCII in quanto il debitore, persona fisica assunta alle dipendenze dell'Agenzia delle Entrate, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza. La ricorrente, quindi, è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

La domanda, pertanto, può essere accolta.

Occorre rammentare, tenuto conto del fatto che la ricorrente ha depositato “una proposta” di liquidazione controllata, che la natura prettamente concorsuale della presente procedura, incentrata sui principi di universalità e generalità, produce lo spossessamento di tutti i beni del debitore esistenti nel suo patrimonio alla data di apertura della liquidazione, salvo che il Tribunale non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Saranno pertanto appresi tutti i beni facenti parte del patrimonio della debitrice (anche, in ipotesi, non indicati in ricorso), salve le eccezioni di legge.

La procedura si connota altresì per la **universalità soggettiva**; lo stato passivo verrà formato dal liquidatore, che procederà anche alla graduazione dei crediti. Preme sin da ora evidenziare che la collocazione in prededuzione dei professionisti che hanno assistito il ricorrente nella predisposizione del ricorso non appare corretta; ed infatti l'art. 6 CCII, che ha eliminato il concetto della “funzionalità” precedentemente disciplinato dall'art. 111, ultimo comma, l.f., non comprende tra i crediti prededucibili quelli dei professionisti che abbiano assistito in varia guisa il debitore sovraindebitato, inserendo nel perimetro della prededuzione unicamente i gestori dell'organismo di composizione della crisi (OCC) della presente procedura. Per le stesse ragioni non appare corretto aver inserito tra i crediti prededucibili il compenso dell'OCC maturato in relazione ad una precedente e diversa procedura da sovraidebitamento cui la debitrice aveva inteso fare ricorso, atteso che la prededuzione è una precedenza processuale.

La ricorrente ha indicato di essere titolare di un bene immobile e di un bene mobile registrato, Audi 8P, tg. DS968JA, immatricolata nel 2008. Il reddito derivante dallo svolgimento della propria attività di lavoratore subordinato, sulla base delle buste paga allegate, al netto delle imposte, è pari a circa € 1.800,00 mensili.

La debitrice subisce altresì una trattenuta mensile sul proprio stipendio di € 170,00 in forza di contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio.



Trattandosi di cessione di una quota dello stipendio destinata a protrarsi sui crediti futuri che si ricollegano, come fatto costitutivo, al medesimo rapporto, se questa continuasse a spiegare effetti anche in relazione ai crediti che diventano esigibili dopo il deposito del ricorso da parte del sovraindebitato, si consentirebbe una soddisfazione preferenziale del creditore in contrasto con il principio di concorsualità e di universalità, ledendo altresì il principio della *par condicio creditorum* espressamente previsto per la liquidazione controllata per effetto del richiamo contenuto all'art. 270, comma 5, CCII all'art. 151 dettato per la liquidazione giudiziale.

Tali trattenute, pertanto, devono ritenersi inopponibili alla procedura dopo la sua apertura, mentre il creditore a favore del quale era avvenuta la cessione volontaria del quinto dello stipendio, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione.

Il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura poiché costituisce effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza *ex* art. 270 CCII. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e di quanto esposto dall'OCC, rilevato che la ricorrente ha esposto spese per il mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare (composto da una figlia e da un marito assunto con contratto di lavoro part-time) per complessivi euro 1.740,77, ne consegue che si possa già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato *ex* art. 268, IV comma, lett. b) CCII una volta aperta la procedura, la quota di stipendio che il debitore potrà tenere per sé. Allo stato può dunque essere lasciata al ricorrente, arrotondandola per eccesso, la somma mensile di € 1.800,00, per 12 mensilità; di conseguenza, ogni emolumento ulteriore dovrà essere corrisposto al liquidatore, per essere destinato alla soddisfazione dei creditori.

Al fine di garantire che le somme sopra indicate siano effettivamente incamerate dalla procedura per essere destinate ai creditori, ai sensi dell'art. 270 co. 2 CCII, va ordinato: 1) al liquidatore di aprire un conto corrente intestato alla procedura; 2) al datore di lavoro del ricorrente di versare sul conto della procedura a partire dal mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore



l'importo mensile, per 12 mesi, dovuto al ricorrente per stipendio eccedente il limite mensile di € 1.800,00, oltre che l'intero importo della tredicesima mensilità ed ogni ulteriore emolumento aggiuntivo corrisposto in relazione all'attività lavorativa svolta (con la precisazione che, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro con diverso datore, il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura). Sul predetto conto corrente dovrà inoltre essere versata ogni ulteriore somma di pertinenza della procedura liquidatoria.

Quanto alla durata della procedura va rilevato che, alla luce del nuovo testo degli artt. 272 e 280 CCII, come modificati dal correttivo *ter*, ed applicabili anche alla presente procedura, la stessa (i) dovrà rimanere aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art 272, comma 3, CCII); (ii) che, di conseguenza, le eventuali quote di reddito mensile e la tredicesima dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale; (iii) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio della esdebitazione, non potranno più essere acquisite quote di reddito o comunque beni sopravvenuti e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti (cfr. artt. 272, comma 3 bis, e 282, comma 2 bis, CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura; (iv) che, nel caso in cui non sia concesso il beneficio della debilitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito ed eventuali beni sopravvenuti anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura.

Quanto alla nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, l'art. 270, II comma, lett. b), CCII prevede che il Tribunale confermi, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'art. 269 CCII.

Infine, occorre precisare che, dovendo trovare immediata applicazione le modifiche del CCII introdotte dal correttivo *ter*: (i) ai sensi del nuovo testo dell'art. 275, comma 3, CCII, nel caso in cui (come nella presente fattispecie) al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all'OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi, compenso che dovrà essere liquidato dal giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente



concordato tra il debitore e l'OCC, senza che questo sia vincolante per il giudice. Di conseguenza, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso; (ii) che per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII; (iii) che la disciplina relativa all'accertamento e alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall'art. 275 bis CCII; (iv) che, giusto il disposto del comma 6 bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3,4 e 5 CCII;

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro,
visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCII

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di **SABRINA MARIA CURULLA**, nata a Catanzaro il 26.01.1970, ivi residente in via Pianogrande n.8, c.f. CRLSRN70A66C352V;

nomina

Giudice Delegato la dott.ssa Chiara Di Credico;

nomina

Liquidatore l'avv. **Natalina RAFFAELLI**, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCII;

ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco contenete l'indicazione di tutti i creditori;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;

dispone che il Liquidatore

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione *ex* art. 270, IV comma, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;



- esegua l’inserimento della presente sentenza sul sito *web* del Tribunale di Catanzaro, con oscuramento di ogni riferimento al luogo di residenza del ricorrente. L’esecuzione di tale adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- esegua la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti (art. 270 co. 2 lett. g) CCII), attesa la presenza di beni immobili;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificare la presente sentenza;
- entro novanta giorni dall’apertura della liquidazione controllata completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione *ex* art. 272, II comma, CCII, in ordine ai tempi alla modalità della liquidazione, che dovrà essere depositato in cancelleria per l’approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell’art. 273, I comma, CCII e lo comunichi agli interessati avvisandoli che entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalità della domanda di cui all’articolo 270, comma II, lettera d); in assenza di osservazioni, il liquidatore formerà lo stato passivo, depositandolo in cancelleria e disponendone l’inserimento nel sito *web* del tribunale, diversamente procederà secondo quanto indicato dai commi IV e V dell’art. 273 CCII come novellati dal correttivo ter;
- Dispone che entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno (a partire dal 30 giugno 2025) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività compiute e da compiere per eseguire la liquidazione, accompagnato dal conto della gestione, con allegata la copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione. Nella relazione il liquidatore dovrà indicare anche (i) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento, (ii) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 co. 2 CCII;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione, a presentare il rendiconto *ex* art. 275, III comma CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;



- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura *ex art.* 276 CCII. Nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in un momento anteriore, all'istanza di chiusura il liquidatore alleggerà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio;

autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;

ordina

al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore, fatta eccezione per il bene mobile registrato indicato in parte motiva;

dà atto

Che per effetto dell'apertura della presente procedura e a partire dal mese successivo alla notifica della presente sentenza al datore di lavoro (a cura del liquidatore) dovranno cessare le trattenute sullo stipendio di SABRINA MARIA CURULLA a favore del creditore BNL S.p.A., sicché il datore di lavoro dovrà versare l'intera retribuzione, senza alcuna decurtazione, a favore della ricorrente o della procedura secondo quanto appresso specificato;

dispone

che sia lasciata, allo stato, nella disponibilità del ricorrente la somma mensile netta di euro 1.800,00, per 12 mensilità; di conseguenza, il ricorrente dovrà mettere a disposizione della procedura lo stipendio, per 12 mesi, per la quota eccedente il suddetto limite di euro 1.800,00, la tredicesima mensilità per intero, ogni ulteriore emolumento aggiuntivo corrisposto in relazione all'attività lavorativa ed ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

ordina

al liquidatore di aprire un conto corrente intestato alla procedura, sul quale saranno accreditate le somme eccedenti la quota di reddito mensile di euro 1.350,00 come



sopra determinata, la tredicesima mensilità ed ogni altra somma di pertinenza della procedura;
al datore di lavoro del ricorrente di versare sul conto corrente della procedura, a partire dal mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore, l'importo mensile, per 12 mesi, eccedente il limite di euro 1.800,00 oltre che la tredicesima mensilità ed ogni ulteriore elemento aggiuntivo corrisposto in relazione all'attività lavorativa svolta.

Così deciso nella Camera di Consiglio della I Sezione civile, settore Procedure concorsuali, del Tribunale di Catanzaro tenutasi in data 8.11.2024 mediante collegamento da remoto con applicativo Microsoft Teams.

Il Giudice Relatore
Chiara Di Credico

Il Presidente
Francesca Garofalo

Firmato
digitalmente da
**NATALINA
RAFFAELLI**

C = IT
Data e ora della
firma: 26/11/2024
18:53:34

